



Ministero dell'Istruzione

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE

via degli Olivetani, 9 - 20123 Milano

tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390

e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.gov.it

Circ. n. 27

Milano, 2 ottobre 2020

Ai genitori
Agli studenti maggiorenni
Al sito WEB

p.c. al personale docente, educativo e ATA
Al Direttore SGA

Oggetto: procedura in caso di assenze per malattia e/o allontanamento da scuola

Ad integrazione della circolare n. 21 del 21/09/2020, a seguito della pubblicazione della Circolare n. 30847 del 24/09/2020 da parte del Ministero della Salute, si comunica la procedura da seguire in caso di assenza per malattia, sia in caso di manifestazione dei sintomi fuori da scuola, sia in caso di manifestazione dei sintomi in ambito scolastico.

Manifestazione dei sintomi fuori da scuola:

- I genitori dell'alunno, o l'alunno se maggiorenne, comunicano l'assenza per malattia esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica assenze.alunni@convittolongone.edu.it; non sono da utilizzare né l'indirizzo della segreteria né l'indirizzo del rettore.
- I genitori dell'alunno, gli alunni stessi, se maggiorenni, consultano il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, il quale indicherà se eseguire o non eseguire il tampone diagnostico per il Covid-19.
- Nel caso in cui venga eseguito il tampone, sia nel caso in cui l'esito sia negativo sia nel caso in cui l'esito sia positivo, il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta dovrà necessariamente redigere un'attestazione di nulla osta al rientro a scuola.
- Nel caso in cui non venga eseguito il tampone, al rientro a scuola è necessaria la giustificazione dell'assenza da parte dei genitori o dell'alunno stesso, se maggiorenne, sul registro elettronico (temporaneamente sul diario sino alla completa attivazione del registro elettronico), mentre non è necessaria alcuna attestazione di nulla osta al rientro a scuola rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Manifestazione dei sintomi a scuola:

- La scuola, nel momento dell'allontanamento di un alunno per sintomi compatibili con il Covid-19, consegna l'autocertificazione con il timbro dell'Istituto.



- I genitori dell'alunno o gli alunni stessi, se maggiorenni, consultano il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, il quale indicherà se eseguire o non eseguire il tampone diagnostico per il Covid-19. Nel caso in cui l'indicazione sia favorevole all'esecuzione del tampone, i genitori dell'alunno, gli alunni stessi, se maggiorenni, si recano ad uno dei punti tampone indicati nella circolare n. 21 del 21/09/2020.
- Nel caso in cui venga eseguito il tampone, sia nel caso in cui l'esito sia negativo sia nel caso in cui l'esito sia positivo, il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta dovrà necessariamente redigere un'attestazione di nulla osta al rientro a scuola.
- Nel caso in cui non venga eseguito il tampone e l'assenza si protragga oltre il giorno dell'allontanamento è necessario darne comunicazione all'indirizzo di posta elettronica assenze.alunni@convittolongone.edu.it; al rientro a scuola è necessaria la giustificazione dell'assenza da parte dei genitori o dell'alunno stesso, se maggiorenne, sul registro elettronico (temporaneamente sul diario sino alla completa attivazione del registro elettronico), mentre non è necessaria alcuna attestazione di nulla osta al rientro a scuola rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
- Nel caso in cui non venga eseguito il tampone e il giorno successivo all'allontanamento l'alunno rientri a scuola, non sono necessarie né l'attestazione di nulla osta al rientro a scuola rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta né la giustificazione dell'assenza.

Si allega, alla presente, un [diagramma riassuntivo](#) delle procedure sopra descritte.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Rettore/Dirigente Scolastico

Lorenzo Alviggi (*)

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39.